

REV.	DATA	DIS.	VER.	APP.	MODIFICHE E COMMENTI
A	19/06/2026	01	01	01	Prima emissione

COMUNE DI REGGELLO (FI)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

AI SENSI DELL'ART. 107 DELLA L.R. 65/2014

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
NUOVO EDIFICIO A DESTINAZIONE
PRODUTTIVA E UFFICI



UTILIZZATORE



LCI ITALY S.R.L.

Via Etruria 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 8293411

COMMITTENTE - DEVELOPMENT MANAGER



Confluence s.r.l.

Via G.B. Pergolesi 27, 20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 25 39 9820 www.confluencesrl.eu

PROGETTAZIONE STRUTTURALE



Ing. Pierini Christian

Via St. Marecchia 10/C, 47826 Verucchio (RN)
Tel. +39 0541 734573 dcingegneria.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



MVL Progetti

Via V. Emanuele II, 180, 50134 Firenze (FI)
Tel. +39 0556266267 www.mvlprogetti.com

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI



STIA Palma & Pernechele

Via G.Bonomelli 3, 28100 Novara (NO)
Tel. +39 0321 62 46 41

Titolo					Data			22/06/2026
SCHEMA DI CONVENZIONE					Formato			A4
					foglio Scala			
Commessa	Fase	Redatto	Lotto	Tipo	Asset / Zona	Numero	Rev.	
18034	PD	MVL	211	DR	GN	012	A	
Questo documento è di proprietà di Confluence srl. Non può essere utilizzato o riprodotto senza autorizzazione scritta da parte di Confluence srl								

COMUNE DI REGGELLO

(Città di Firenze)

CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO ATTUATIVO DELL'AMBITO AT8 IN LOCALITÀ RUOTA AL MANDÓ

[Nota redazionale: il testo include alcune note in relazione agli aspetti da definire/completare con l'amministrazione competente]

Il giorno [•] del mese di [•] dell'anno 2026, nel [•], innanzi a me Dott. [•], Notaio in [•], iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di [•], sono comparsi i signori:

DA UNA PARTE

[•], il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Reggello, presso la cui sede è per la carica domiciliato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. [•] dello Statuto Comunale, in esecuzione del Decreto del Sindaco [•] n. [•] del [•], esecutivo ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "[•]" a farne parte integrante e sostanziale (il "**Comune**");

DALL'ALTRA PARTE

Toscana Immobiliare S.r.l., con sede in Reggello (Fi), Via Dante Alighieri n. 32, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero - codice fiscale e Partita IVA: 00756500484 (di seguito, "**Toscana Immobiliare**") nella persona del Sig. Bigazzi Marzio, nato a Reggello (FI) il 03.05.1948 e residente in Reggello, Via Poggio ai Giubbiani n. 111, codice fiscale: BGZ MRZ 48E03 H222W, documento di identità n. CA73567BY, rilasciato dal Comune di Reggello in data 07.08.2028, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Toscana Immobiliare S.r.l. che agisce in qualità di proprietaria delle aree site in Reggello (MI), individuate al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 66, particelle 380 e 439 (il "**Soggetto Attuatore**" e congiuntamente al Comune, le "**Parti**")

detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio rogante sono certo,

PREMESSO CHE

- a)** il Soggetto Attuatore è proprietario dell'area sita nel Comune, di seguito descritta: area con superficie territoriale di mq. 65.144 identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 66, particelle 380 e 439 (il tutto, come da estratto catastale e planimetrico allegato sotto la lettera "[•]", l' "**Area di proprietà**");
- b)** il Comune è proprietario di una porzione di area identificata al Catasto Terreni del Comune al foglio [66], particelle 440 (parte), 434, particella stradale (parte), come da estratto catastale e planimetrico allegato sub "[•]" (l' "**Area del Comune**" e, congiuntamente all'Area di proprietà, l' "**Area**");
- c)** il Comune è dotato di Piano Strutturale ("**PS**"), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28 marzo 2018 e vigente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (BURT) – Serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 27 giugno 2018 e di un Piano Operativo ("**PO**" o "**Piano Operativo**"), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 18 maggio 2022 e vigente dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT – Serie Avvisi e Concorsi- n. 26 del 28 giugno 2023;
- d)** l'Area di proprietà nel vigente PO è individuata, *inter alia*, come ambito "**AT8 - Aree di Trasformazione a prevalente destinazione residenziale**", come da Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Reggello in data 7 maggio 2026, che si allega al presente atto, sotto la lettera "[•]"; successivamente alla data del rilascio del suddetto CDU non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto Comune;
- e)** la Scheda Norma AT 8 "Loc. Ruota al Mandò- Via Sant'Anna di Stazzema" OP2 "Loc. Ruota al Mandò"-Nuovo IDL Torricella", inserita all'interno dell'allegato B "normativa specifica" del Piano Operativo prevede in particolare: (i) la destinazione d'uso produttiva-commerciale dell'area, con una superficie edificabile (SE) massima pari a 18.000 mq, una superficie coperta (SC) massima pari a 18.000 mq e un'altezza del fronte (HF) massima pari a 10,50 ml, su una superficie territoriale (ST) complessiva di 64.950 mq; (ii) l'attuazione mediante Piano Attuativo di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 107 della L.R. n. 65/2014, esteso all'intera area individuata negli elaborati di Piano; (iii) la realizzazione di opere pubbliche da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale, tra cui un'area a parcheggio pubblico di almeno 4.000 mq (PP2) e un'area a verde pubblico di almeno 2.000 mq (F2.2); (iv) il divieto di edificazione all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, nonché il mantenimento di un'apposita fascia di inedificabilità (Verde Privato — Vpr)

verso il Fiume Arno e il corso d'acqua posto a sud del comparto; (v) che la nuova edificazione dovrà essere posta preferibilmente lungo Via Sant'Anna di Stazzema, nelle aree indicate come "Area accentrimento edificato", secondo un disegno organico e unitario dell'intera area seguendo il modello APEA, e che l'altezza dei nuovi edifici non dovrà superare lo skyline degli edifici esistenti posti lungo la medesima via;

f) il Soggetto Attuatore intende provvedere all'edificazione dell'Area al fine di realizzare un complesso immobiliare con superficie edificabile pari a 17.307 mq. e con destinazione d'uso produttiva come da progetto planivolumetrico di cui all'elaborato allegato sotto la lettera "[]" (l'"Intervento");

g) con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28 aprile 2026, il Comune ha approvato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014, una variante al PO avente ad oggetto l'aggiornamento del quadro conoscitivo e la rettifica di errori materiali dovuti al fatto che alcune aree già ricomprese nell'area di attuazione di una lottizzazione prevista dal previgente strumento urbanistico erano state erroneamente incluse anche all'interno del perimetro della scheda d'ambito AT8, a seguito della quale sono state stralciate le particelle di proprietà del Comune di Reggello e ulteriori particelle di proprietà di soggetti terzi, che sono risultate già oggetto di precedente piano attuativo nel previgente strumento urbanistico;

h) in data 23 giugno 2026 con protocollo n. 15602, e successivamente integrata con nota prot. n. 15802 del 24 giugno 2026, la società Confluence S.r.l., quale rappresentate delegato del Soggetto Attuatore, ha inoltrato al Comune una proposta di Piano Attuativo, relativo a detta area di trasformazione che prevede la realizzazione di un nuovo insediamento con destinazione d'uso produttiva per 17.307 mq di superficie edificabile (SE); secondo quanto previsto dalla Scheda Norma AT8 e riportato nella premessa e) *supra*, la realizzazione di tale progetto comporterebbe la realizzazione di opere pubbliche, in particolare un parcheggio pubblico per 4.000 mq e verde pubblico per 2.000 mq;

i) con nota prot. n. 16319 del 30.06.2026 la società Confluence S.r.l., quale rappresentate delegato del Soggetto Attuatore, ha presentato formale richiesta di monetizzazione delle suddette opere pubbliche in "zona AT 8 – Area di Trasformazione", come, peraltro, già indicato nella documentazione generale inerente il Piano Attuativo;

j) con Delibera di Giunta Municipale n. 92, del 22.07.2026, è stato autorizzato l'avvio dell'iter di monetizzazione;

k) con comunicazione n. xxx del xxxx è pervenuto l'esito della relativa Conferenza Paesaggistica indetta da Regione Toscana;

l) con provvedimento n. [] del [] si è conclusa la conferenza dei servizi avviata in data [] nel contesto della quale sono stati ottenuti i seguenti pareri [] richiamati dal verbale conclusivo della stessa (provvedimento n. [] del []);

m) con deliberazione del Consiglio Comunale n. [] del [], esecutiva in pari data, è stato adottato il Piano Attuativo (allegata sotto la lettera "[]");

n) a seguito dell'avvenuta pubblicazione e del deposito del Piano Attuativo nelle forme di legge, sono pervenute n. [] osservazioni;

o) con deliberazione del Consiglio Comunale n. [] del [], esecutiva in pari data, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 4, della L.R. n. 65/2014 (allegata sotto la lettera "[]"), il Piano Attuativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TRASFERIMENTO DELL'AREA DI PROPRIETA'

- 1.1. Il Soggetto Attuatore dichiara la piena disponibilità dell'Area di Proprietà e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
- 1.2. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono precisando che il presente atto è da considerarsi per sé vincolante fino a suo completo assolvimento, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
- 1.3. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Resta inteso che, in caso di alienazione parziale delle Aree di Proprietà, gli aventi causa resteranno in ogni caso obbligati a rispettare quanto previsto nella presente convenzione al fine di consentire l'esecuzione dell'Intervento come oggetto del Piano Attuativo in esame.
- 1.4. Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dalla presente convenzione, le Aree di Proprietà sono indicate in tinta rossa nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega al presente atto sotto la lettera [] e sono individuate in catasto del Comune come indicato nella premessa a).

Articolo 2 – PREMESSE E ALLEGATI

- 2.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, come gli allegati in esse richiamati.
- 2.2. L'attuazione del Piano Attuativo avverrà in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione, nonché dagli elaborati e dai documenti che compongono il Piano Attuativo medesimo che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 3.1. La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti ed obblighi fra il Comune di Reggello e il Soggetto Attuatore per la realizzazione sull'Area, come meglio identificata alle premesse sub lettere a) e b), di un immobile di superficie edificabile pari a 17.307 mq, inferiore alla superficie edificabile massima ammessa dal vigente PO di 18.000 mq., da destinare all'uso produttivo.
- 3.2. All'immobile ad uso privato oggetto del presente Piano Attuativo si accederà attraverso una strada da realizzare, a cura e spese del Soggetto Attuatore, sull'Area del Comune, in relazione alla quale il Comune costituirà, con separato atto da stipularsi contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, una servitù di passaggio perpetua e gratuita. Il Soggetto Attuatore assume, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Area del Comune, manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsiasi costo, onere, responsabilità o pretesa di terzi connessi allo stato di conservazione e alla fruibilità della stessa.

Articolo 4 –MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- 4.1 In accordo con quanto disposto dalle prescrizioni di cui alla scheda d'ambito AT8, la stessa prevede la realizzazione di un'area a parcheggio pubblico e di un'area a verde pubblico nelle quantità e nelle ubicazioni ivi indicate, per le quali è già pervenuta richiesta di monetizzazione da parte del Soggetto Attuatore, *iter* amministrativo avviato con Delibera di Giunta Municipale n. 92 del 22.07.2026, il tutto come meglio disciplinato nel successivo art.5.
- 4.2 Gli interventi oggetto della presente convenzione, ivi incluso l'immobile ad uso produttivo, potranno essere realizzati dal Soggetto Attuatore anche per fasi, previo ottenimento del necessario titolo abilitativo edilizio. Il Soggetto Attuatore si obbliga in ogni caso a presentare la richiesta per l'ottenimento del primo titolo edilizio relativo all'intervento privato, anche parziale, entro i termini di validità della presente convenzione.
- 4.3 I titoli edilizi necessari per la realizzazione dell'Intervento verranno rilasciati a seguito dell'avvenuto pagamento: (i) dell'Importo di Monetizzazione secondo le modalità previste dalla presente convenzione, comprensivo anche degli oneri di urbanizzazione primaria, salva la rateizzazione come meglio disciplinato al successivo art. 5; (ii) degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo le tabelle parametriche vigenti alla data di presentazione dei relativi permessi a costruire come da regolamento comunale vigente.
- 4.4 Le opere di interesse privato previste dal Piano Attuativo dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme del Piano Operativo, dei permessi di costruire o dei titoli edilizi rilasciati e delle eventuali prescrizioni in essi contenuti. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato ai sensi degli art. 183 e 184 della L.R 65/2014 al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo le tabelle parametriche vigenti alla data di presentazione dei relativi permessi a costruire come da regolamento comunale vigente.

Articolo 5 – MONETIZZAZIONE, ONERI E PARCHEGGI PRIVATI

- 5.1. Il Soggetto Attuatore è obbligato, ai sensi della scheda d'ambito AT8, alla realizzazione di un'area a parcheggio pubblico e di un'area a verde pubblico nelle quantità e nelle ubicazioni ivi indicate.
- 5.2. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 5.1. e su specifica richiesta del Soggetto Attuatore accettata dal Comune con la delibera di cui alla *precedente premessa [•]*, *le predette dotazioni territoriali sono oggetto di monetizzazione ai sensi del "Regolamento per la corresponsione di una somma di denaro in alternativa alla realizzazione delle opere di Urbanizzazione"* approvato con delibera di C.C n 99 del 12 novembre 2009 e modificato con Delibera di C.C n 130 del 23 novembre /2013. L'importo dovuto a titolo di monetizzazione è comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria.
- 4.5 5.3. Il Soggetto Attuatore si obbliga a corrispondere l'Importo di Monetizzazione al momento del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione delle opere private in proporzione alle relative superfici edificabili e con le stesse modalità previste per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di cui al precedente comma. Su richiesta motivata dell'interessato il suddetto corrispettivo potrà essere rateizzato come da regolamento comunale vigente.

- 5.4 Il Soggetto Attuatore al momento del rilascio del titolo edilizio esibisce l'attestazione di avvenuto pagamento della relativa monetizzazione o, nel caso di rateizzazione, oltre all'attestazione di avvenuto pagamento della prima rata, esibisce la polizza fidejussoria corrispondente all'importo delle successive rate.
- 5.5 L'importo di Monetizzazione non risulterà inferiore alla somma degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti e del costo venale dei terreni non ceduti.
- 5.6 Per effetto della monetizzazione di cui al presente articolo, le aree individuate dalla scheda d'ambito AT8 come destinate a parcheggio pubblico e a verde pubblico rimarranno nella piena disponibilità del Soggetto Attuatore e potranno essere utilizzate come segue:
- l'area destinata a verde pubblico potrà essere utilizzata per opere viabilistiche e verde privato (Vpr);
 - l'area destinata a parcheggio pubblico potrà essere utilizzata per opere viabilistiche e verde privato (Vpr).
- 5.7 Il Soggetto Attuatore è obbligato a reperire parcheggi privati nella misura minima prevista dalle norme vigenti all'interno del resede di pertinenza.

Articolo 6 –AGIBILITÀ

- 6.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a richiedere il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per tutte le unità immobiliari oggetto dell'intervento edilizio di cui alla presente convenzione.
- 6.2 Tenuto conto che l'Intervento oggetto della presente convenzione non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, bensì la loro monetizzazione, l'agibilità delle singole unità immobiliari non è subordinata al collaudo o alla presa in carico delle suddette opere da parte del Comune, ma al completo pagamento dell'importo di monetizzazione, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN REGIME DI ESCLUSIVA E ALLACCIO AL DEPURATORE IN FASE DI REALIZZAZIONE.

- 7.1 Le opere di illuminazione pubblica, rete gas, rete acqua, rete telefonica ecc., potrebbero essere riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse.
- 7.2 Per quanto attiene le opere di cui sopra, il Soggetto Attuatore provvede tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione. Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.
- 7.3 Restano in ogni caso a carico del Soggetto Attuatore, che ne deve tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza dello stesso ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto.
- 7.4 Fermo tutto quanto precede, il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare il collegamento delle reti fognarie dell'Area di Intervento al depuratore comunale in fase di realizzazione nel lotto limitrofo all'Area di Intervento, una volta che lo stesso sarà stato completato (di seguito, il "**Collegamento**").

Articolo 8 – DURATA - VARIANTI E MODIFICHE DEL PIANO ATTUATIVO

- 8.1 Il Piano Attuativo avrà durata di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- 8.2 Il Soggetto Attuatore, entro il termine di efficacia della presente convenzione, potrà chiedere, nelle forme previste dalla legge, al Comune l'approvazione di varianti al Piano Attuativo.

Articolo 9 – VERIFICHE ANTIMAFIA E FORO COMPETENTE

- 9.1 In caso di informazione antimafia interdittiva relativa al Soggetto Attuatore, il Comune potrà procedere all'immediata risoluzione della presente convenzione.

- 9.2 Le Parti convengono che, per ogni controversia nascente dall'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Firenze.

Articolo 10– DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001

- 10.1 Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 viene allegato al presente atto sotto la lettera "[]" il certificato di destinazione urbanistica relativo all'Area oggetto della presente convenzione, rilasciato dal Comune in data [].
- 10.2 Le Parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 dichiarano che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del suddetto certificato.

Articolo 11 – SPESE - TASSE -TRASCRIZIONI E BENEFICI FISCALI

- 11.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione, ivi incluse le spese relative al successivo atto per la costituzione di servitù a favore del Soggetto Attuatore, sono a carico del Soggetto Attuatore medesimo e dei suoi eventuali aventi causa.
- 11.2 Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
- 11.3 Il Soggetto Attuatore autorizza il conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze alla trascrizione della presente convenzione e delle relative cessioni affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandoli da ogni responsabilità.
- 11.4 Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, precisano che il presente atto è assoggettato ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ex art. 20 della Legge n. 10/1977.

Articolo 12 – RINVIO ALLA NORMATIVA APPLICABILE

- 12.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme di legge vigenti in materia urbanistica ed in particolare alla legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 380/2001, alla L.R. n. 65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli strumenti urbanistici del Comune.
- 12.2 Nel caso in cui una delle disposizioni della presente convenzione dovesse essere considerata invalida o comunque non eseguibile, tale fatto non comporterà l'invalidità dei restanti articoli della presente convenzione, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Articolo 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 13.1 Le Parti, per le attività richieste dalla legge, assumono con la presente convenzione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 14.1 Le Parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare, con la sottoscrizione della presente convenzione, il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 dello stesso decreto legislativo, all'utilizzo dei propri dati in relazione alla funzione espletata e secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento n. 2016/679.

Quest'atto, composto da numero [] pagine, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, è stato da me Notaio [] letto alle parti, le quali, nell'esonerarmi dalla lettura degli allegati per averne essi la piena conoscenza, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

COMUNE DI REGGELLO

L'UFFICIALE ROGANTE

TOSCANA IMMOBILIARE S.p.A.
